



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 37 del 18/01/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2023.

Oggetto: Liquidazione dei diritti di rogito spettanti al Vice Segretario Comunale per l'anno 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 33 del 22/12/2023, di proroga della nomina di incaricato di elevata qualificazione dell'Area Organizzazione, ai sensi dell'art. 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 21/12/2023 di approvazione del PEG 2024/2026;

PREMESSO:

- che nell'anno 2023 sono stati rogati dal Vice Segretario Comunale due contratti e che sono stati incassati i relativi importi per i diritti di rogito per un totale di € 1.922,71;
- che bisogna procedere alla liquidazione dei diritti di rogito per l'anno 2023 dovuti al Vice Segretario Comunale in qualità di ufficiale rogante;
- che i diritti di rogito hanno natura retributiva, come espressamente contemplato dall'art. 105 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 17/12/2020;

DATO ATTO che la materia dei diritti di rogito del Segretario Comunale, fino alla conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, nella Legge n. 114/2014, era regolata:

- dall'art. 30, comma 2, della Legge 15 novembre 1973, n. 734 che accordava agli Enti Locali la percentuale del 90% (novanta per cento) delle entrate provenienti dai diritti di rogito ed assegnava il restante 10% (dieci per cento) al Ministero dell'Interno per la costituzione del Fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modifiche e integrazioni;
- dall'art. 41, comma 4, della Legge 11 Luglio 1980, n. 312 che attribuiva ai Segretari Comunali che rogavano gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D, allegata alla Legge n. 604/1962 il 75% (settantacinque per cento) della quota del 90% dei diritti di rogito spettante agli Enti Locali fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

CONSTATATO che l'art. 10 del citato D.L. 24.06.2014, n. 90, intervenendo sulla materia dei diritti di rogito ha modificato in modo significativo i criteri e le modalità di attribuzione ai Segretari Comunali degli emolumenti in parola al fine di assicurare all'Ente Locale maggiori entrate. In particolare, il citato art. 10 del D.L. 24.06.2014 n. 90:

- ha sostituito il testo del sopra citato art. 30, comma 2, della Legge 15 novembre 1973, n. 734 con il seguente "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";
- ha abrogato il sopra citato art. 41, comma 4, della Legge 11 Luglio 1980, n. 312;
- ha statuito testualmente al comma 2 bis che: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 8 Giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";

PRESO ATTO, pertanto, che a seguito della riforma del 2014 - nei termini sopra riassunti - i diritti di rogito riscossi rimangono integralmente ai Comuni, mentre al Ministero dell'Interno non viene più attribuita la quota del 10% (dieci per cento);

CONSTATATO che per effetto del richiamato art. 10 del Decreto Legge n. 90/2014 i diritti di rogito sono attribuiti al 100% al Segretario Comunale, fino a concorrenza del quinto del proprio stipendio teorico annuo in godimento nell'anno di riferimento;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 18/SEZAUT/2018/QMIG depositata in data 30.07.2018, con la quale, in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, viene enunciato il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione dell'art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

DATO ATTO che il Comune di Malnate è un ente privo di personale dipendente di qualifica dirigenziale, così come il Comune di Casciago, Comune con il quale è in essere una convenzione di segreteria associata;

PRESO ATTO:

- che i diritti di rogito hanno natura retributiva e, pertanto, l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro (sentenza TAR Sardegna n. 493/2016);
- che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la parte di propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

VERIFICATA la correttezza dell'ammontare totale dell'importo dei diritti di rogito complessivamente riscossi dal Comune di Malnate nell'anno 2023, pari a € 25.636,83 tenuto conto dei sei contratti rogati dal Segretario Comunale e dei due contratti rogati dal suo vice;

CONSIDERATO:

- che la somma degli importi da liquidare al Segretario Comunale e al suo vice non può superare il quinto della retribuzione spettante al Segretario Comunale, determinato per l'anno 2023, in € 17.152,21 conformemente a quanto disposto dall'art. 105, comma 3, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 17/12/2020;

- che, tenuto conto della convenzione di segreteria associata, il Comune di Casciago ha comunicato con nota del 15/01/2024, acquisita al protocollo del Comune di Malnate con il n. 983, di aver liquidato al Segretario Comunale per diritti di rogito per l'anno 2023, un importo pari a € 1.402,24;
- che l'importo da liquidare per diritti di rogito per l'anno 2023 al Vice Segretario del Comune di Malnate è pari a € 1.922,71;
- che la quota spettante al Segretario Comunale per diritti di rogito per l'anno 2023, non potrà essere superiore a € 13.827,26, tenuto conto del limite del quinto della retribuzione del Segretario Comunale, dell'importo liquidato dal Comune di Casciago e dell'importo da liquidare al Vice Segretario del Comune di Malnate;
- che i diritti di rogito riscossi nell'anno 2023 dal Comune di Malnate e non liquidabili al Segretario Comunale resteranno integralmente in capo al Comune per un importo pari a € 9.886,86;

RITENUTO:

- di dover effettuare la liquidazione al Vice Segretario Comunale della somma spettante per diritti di rogito per l'anno 2023 pari a € 1.922,71 dando atto che l'importo da liquidare rispetta il limite del quinto della retribuzione spettante al Segretario Comunale, così come sopra illustrato;
- di definire, a carico del Comune di Malnate, in € 457,60 l'importo relativo alla quota ex Inpdap di propria competenza, e in € 163,43 l'Irap da versare;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di contabilità, il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 183;

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2024 residui passivi;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO del principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30.07.2018, in materia di diritti di rogito spettanti ai segretari comunali di fascia A e B, negli enti privi di figure dirigenziali.
2. DI LIQUIDARE in favore del Vice Segretario del Comune di Malnate, la somma di € 1.922,71 a titolo di diritti di rogito relativi all'anno 2023.
3. DI DARE ATTO che l'importo a carico del Comune di Malnate relativo all'Irap è pari a € 163,43 e che l'importo relativo alla quota ex Inpdap è pari a € 457,60.
4. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
5. DI DARE ATTO che:
 - la somma di € 1.922,71 trova imputazione al capitolo 28 imp. n. 1398/2023;
 - la somma pari a € 457,60 relativa all'ex Inpdap a carico del Comune trova imputazione al capitolo 16/2 imp. n. 313/2023;
 - la somma pari a € 163,43 relativa all'Irap a carico del Comune trova imputazione al capitolo 35 imp. n. 432/2023.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**